

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (gennaio 2014)

Queste Condizioni Generali di Vendita si riferiscono a preventivi e vendite di beni e/o servizi da parte della GEA Brewery Systems GmbH ("venditore"). Tali preventivi e vendite sono espressamente condizionati dall'accettazione di queste Condizioni Generali di Vendita. I preventivi perdono di validità allo scadere dei 30 giorni, a meno che non sia stato stabilito un diverso termine in proposito. Qualsiasi condizione di un ordine d'acquisto o altra documentazione dell'acquirente, che sia in contraddizione con le presenti Condizioni Generali di Vendita o in aggiunta a queste, non è accettata dal venditore, salvo che sia espressamente ed esplicitamente resa tale in un documento scritto, firmato da un rappresentante autorizzato del venditore. Qualsiasi contratto deve essere confermato per iscritto da un rappresentante autorizzato del venditore. Il "contratto" concernerà il patto delle parti come esposto in un contratto, ordine d'acquisto o altro documento, firmato da un rappresentante autorizzato del venditore e includerà queste Condizioni Generali di Vendita e il preventivo del venditore. Per "impianto" s'intenderà l'impianto, l'attrezzatura e altre voci da fornire da parte del venditore come da contratto. Tutti i riferimenti a giorni s'intendono inerenti a giorni solari.

1. Ambito della fornitura: L'ambito della fornitura del venditore sarà limitato all'impianto e ai servizi espressamente specificati nel preventivo del venditore. Tutti gli altri beni e servizi sono espressamente esclusi dall'ambito della fornitura del venditore. Laddove le opere eseguite dal venditore siano richieste per la connessione con altro impianto dell'acquirente (incl. quello di suoi altri contraenti), la parte della connessione fornita dal venditore corrisponderà sotto ogni aspetto alle specifiche contenute nel contratto. L'acquirente sarà responsabile per tutti gli altri aspetti della connessione, incl. coordinamento e interconnessione.

2. Esecuzione del contratto: Il venditore può adempiere al contratto secondo i propri piani per l'esecuzione del progetto, le proprie procedure e i propri metodi di lavoro, nella misura in cui essi non entrino in conflitto con alcuna esplicita clausola del contratto. Laddove il venditore rilasci all'acquirente o a suoi rappresentanti disegni o documenti per l'approvazione, questi devono essere approvati (con commenti, ammesso che ve ne siano) e rinviati al venditore entro cinque giorni dalla presentazione, in caso contrario tali disegni o documenti verranno ritenuti approvati. Qualsiasi documento ripresentato sarà ritenuto approvato con la presentazione. Qualora dovessero essere presentati commenti da parte dell'acquirente in un secondo tempo, l'intervento del venditore finalizzato a soddisfare tali commenti sarà soggetto alle disposizioni in relazione all'incarico di modifiche di seguito riportate.

3. Prestazioni in loco: Qualora prestazioni in loco, incl. prestazioni relative all'installazione, prova o messa in servizio dell'impianto o la sua supervisione, siano comprese nell'ambito delle prestazioni secondo contratto del venditore, questi dovrà avere pieno e illimitato accesso all'impianto e farne uso tutte le volte che sia da lui richiesto. Inoltre tutte le opere non comprese nell'ambito delle prestazioni del venditore dovranno essere completate dall'acquirente o da suoi contraenti, cosicché le prestazioni in loco del venditore possano aver immediatamente inizio al suo arrivo sul posto e possano essere eseguite e completate senza ritardi, disturbi o impedimenti. In caso di ritardi, disturbi o impedimenti di tale genere, il venditore avrà diritto al rimborso dei ragionevoli costi supplementari per lui risultanti e ad un prolungamento dei tempi per qualsiasi conseguente ritardo. All'acquirente spetterà provvedere a tutte le opere d'ingegneria civile e alle materie prime, ai prodotti, ai beni di consumo e alle forniture di utenze, necessari durante l'installazione e la messa in servizio dell'impianto, nonché a tutta la manodopera addestrata e qualificata (specializzata e non) desiderata dal venditore per le proprie prestazioni sul posto, in stretta osservanza a quanto richiesto dal contratto, come pure ad ogni altro bene o servizio specificato nel preventivo del venditore come di responsabilità dell'acquirente. L'acquirente metterà a disposizione del venditore l'attrezzatura sicura e affidabile da questi richiesta, incl. gru o altre apparecchiature di sollevamento e trasporto. Un locale asciutto e chiudibile a chiave per la custodia di attrezzi e piccoli pezzi di macchinari dovrà essere messo gratuitamente a disposizione dello staff del venditore. L'acquirente dovrà provvedere ad una sufficiente illuminazione e, se necessario, al riscaldamento dei locali. L'attività direttiva e di controllo del venditore nei confronti del personale dell'acquirente o di altri contraenti in loco sarà limitata alla funzione di fornire istruzioni e suggerimenti tecnici per quel che riguarda l'installazione, la prova e la messa in servizio dell'impianto, nonché altre prestazioni in loco. Esclusivamente l'acquirente risponderà per qualsiasi mancanza alla precisa osservanza da parte del proprio personale o altri contraenti delle istruzioni e di quanto richiesto del personale del venditore in loco, nonché per danni, perdite o infortuni altrimenti attribuibili a tale personale o a tali contraenti.

L'acquirente dovrà indennizzare, proteggere e mantenere il venditore indenne da perdite, infortuni o danni, relativi a o risultanti da atti od omissioni di personale dipendente dell'acquirente o suoi contraenti, nonché da condizioni non sicure in loco. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni in loco del venditore sia ritardata per ragioni non attribuibili esclusivamente al venditore, cosicché questi non possa ragionevolmente portare a termine tali prestazioni entro il termine contemplato dal contratto, il venditore è legittimato ad un equitativo adeguamento scritto del contratto, incl. prezzo

contrattuale e pianificazione del progetto, reciprocamente concordato dalle parti prima di aver completato le dette prestazioni.

4. Pagamento: Il pagamento è da effettuarsi nella valuta e alle date stabilite nel contratto. Il pagamento non sarà da intendersi effettuato sino all'avvenuto ricevimento da parte del venditore di fondi immediatamente disponibili sul proprio conto. Se nel contratto non è stabilita alcuna scadenza, il versamento iniziale d'acconto dovrà essere ricevuto entro 7 giorni dalla data della fattura del venditore e tutti gli altri pagamenti rateali dovranno essere ricevuti entro 14 giorni dalla data della fattura del venditore. Tutte le spese bancarie e per altre transazioni sono a carico dell'acquirente.

L'acquirente non può astenersi dall'effettuare pagamenti, quando le condizioni per il pagamento non possono essere soddisfatte per ragioni che esulino dal controllo del venditore, incl. senza esservi limitata la mancata presa in consegna dell'impianto da parte dell'acquirente quando proposto, la mancata esecuzione di prove quando richieste o la mancata sottoscrizione o approvazione di qualsivoglia documentazione. Possono essere presentate fatture per spedizioni parziali. L'acquirente deve notificare al venditore le proprie obiezioni in riferimento ad ogni fattura entro cinque giorni dal ricevimento, in assenza di tali obiezioni la fattura s'intenderà approvata. L'acquirente può rifiutare solo parti che siano contestate in buona fede. Non è ammessa alcuna detrazione da parte dell'acquirente. Se il pagamento viene ritardato o effettuato solo in parte senza previo consenso scritto da parte del venditore, il saldo non pagato sarà gravato di un interesse del 1,5% per cad. mese o del il tasso d'interesse massimo previsto dalla legge, a seconda di quale sia minore, fino a che sia stato ricevuto il pagamento per intero e il venditore potrà, a sua discrezione, sospendere immediatamente la sua prestazione prevista per contratto.

5. Imposte: Il prezzo e qualsiasi altro importo dovuto al venditore non comprendono tasse, imposte (incl. senza esservi limitate imposte sul valore aggiunto, di vendita, d'uso, sulle attività produttive, sui consumi o ritenute d'acconto), contribuzioni od oneri di qualsiasi tipo; l'acquirente risponderà di tutti questi oneri, tasse, imposte e contribuzioni. Se al venditore sono imposti, da parte delle autorità del Paese in cui sarà installato l'impianto, oneri, tasse, imposte o contribuzioni in relazione a qualsivoglia opera eseguita dal venditore sulla base del contratto, l'acquirente dovrà rimborsare tutti tali importi al venditore.

6. Incoterms / Consegna / Ritardi: Si farà riferimento alla più attuale versione degli Incoterms applicabile alla data del preventivo del venditore. Il rischio di perdita o danneggiamento dell'impianto, incl. senza esservi limitato quello dovuto a immagazzinaggio improprio e/o danneggiamento connesso all'installazione e alla messa in servizio dell'impianto, dovrà corrispondere all'Incoterm stabilito. Se non è stabilito alcun Incoterm, la consegna sarà franco stabilimento del costruttore (come specificato dal venditore). Il completo trasporto e l'assicurazione dopo il punto di consegna sono a rischio e a spese dell'acquirente. Dichiarazioni in merito a misure d'imballo e peso lordo hanno carattere indicativo e non sono vincolanti per il venditore. Il venditore può fornire l'impianto da sedi plurime, incl. diversi Paesi.

Se il venditore è con la spedizione dell'impianto più di due settimane in ritardo rispetto al termine specificato dalla pianificazione di consegna (come tale dovrebbe essere prolungato secondo il contratto) per ragioni esclusivamente da attribuire a negligenza del venditore, l'acquirente ha diritto, come risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento - e non come penale - previa notificazione scritta del ritardo, ad un importo pari allo 0,5% della quota del prezzo contrattuale attribuibile al valore della spedizione ritardata per ogni settimana compiuta di ritardo dopo detta notifica sino a massimo del 5% del prezzo come da contratto, a condizione che tale risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento non sarà dovuto, nel caso in cui il venditore abbia omesso di fornire solo porzioni minori dell'impianto, cosa che non ritarda il completamento del proprio lavoro da parte del venditore, o nel caso in cui l'acquirente non sia incorso in alcun danno o perdita conseguente. Non saranno ammessi accomodamenti per settimane parziali. Il pagamento del risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento costituirà il pieno e completo indennizzo di qualsivoglia rivendicazione da parte dell'acquirente nei confronti del venditore, dovuto o correlato a ritardata consegna dell'impianto e sarà l'unico indennizzo in proposito per l'acquirente. Tutte le scadenze previste che non siano quelle per la consegna sono solamente indicative. Eccetto il risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento sopra indicato, non saranno ammesse altre rivendicazioni per tardato adempimento o tardata consegna sulla base di questo contratto.

Nella misura in cui il compimento delle opere del venditore sia o possa essere ritardato a causa di qualsivoglia istruzione, o altro atto od omissione dell'acquirente o di suoi rappresentanti, fornitori o contraenti, oppure a causa di una condizione o circostanza fisica in loco che non poteva essere prevista ed evitata da un contraente esperto o di condizioni meteorologiche avverse, il venditore avrà diritto ad un prolungamento del termine e ad essere rimborsato per qualsiasi spesa supplementare per lui risultante da tale ritardo, incl. i propri ragionevoli utili.

7. **Riserva di proprietà:** L'impianto rimane di proprietà del venditore, sino a che il venditore non abbia ricevuto il pagamento per intero, incl. il pagamento di tutte le prestazioni in loco. Il diritto di riserva di proprietà non compromette il passaggio del rischio di perdita o danneggiamento. Fino a che non sia stato ricevuto per intero il pagamento, l'impianto non potrà essere venduto, impegnato o altrimenti gravato da vincoli o ipoteche senza previo consenso scritto del venditore.
8. **Perdita o danno nel trasporto:** Laddove le condizioni di trasporto prevedano che il venditore predisponga spedizione e assicurazione della stessa ed interviene qui una qualsivoglia perdita o un qualsivoglia danno nel trasporto, questa/o deve essere notificata/o al venditore entro 7 giorni dal ricevimento dell'impianto al punto di consegna. Se la perdita o il danno non vengono riferiti entro detto periodo, l'impianto sarà inteso come conforme al contratto e l'acquirente sarà obbligato ad accettare la consegna e, di conseguenza, provvedere al pagamento. L'obbligo del venditore in riferimento ad qualsiasi reclamo accettato secondo questa clausola si limita alla sostituzione o alla riparazione (ad esclusiva discrezione del venditore) della parte d'impianto, dimostratasi danneggiata o persa nel trasporto al punto di consegna. Il venditore esclude espressamente qualsiasi obbligo in riferimento a qualunque spesa sostenuta dall'acquirente, a meno che non sia stata concordata in precedenza e per iscritto.
9. **Forza maggiore:** Il venditore sarà esentato da ogni obbligo nel caso di ritardi nell'adempimento causati da atti di guerra o terrorismo, embarghi, scioperi, incendi, ritardi nel trasporto o sdoganamento, mancato ottenimento dei permessi d'esportazione, penuria o incapacità di reperire materiali, per causa di forza maggiore o ragioni di stato, o qualsiasi altra circostanza che esuli dal controllo del venditore e questi avrà diritto ad un rispettivo prolungamento del termine. In caso di ritardi superiori a tre mesi, entrambe le parti avranno diritto a porre termine al contratto provvedendo all'immediata disdetta scritta dello stesso, nel qual caso il venditore avrà diritto a tutti i pagamenti sino ad allora dovuti e al rimborso di tutte le altre spese e a tutti gli altri costi incorsi nell'adempimento del contratto e/o risultanti dalla sua conclusione, incl. spese per merci e servizi ordinati, di cui il venditore è tenuto al pagamento.
10. **Garanzie:** Le parti che compongono l'impianto dovranno essere prive di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 12 mesi dalla data dell'iniziale messa in funzione alla prima alimentazione o di 18 mesi dalla consegna, a seconda di quanto avvenga prima. La garanzia del venditore è condizionata dalla notifica per iscritto al venditore da parte dell'acquirente di qualsiasi difetto riscontrato durante il periodo di garanzia, entro e non oltre 10 giorni dopo il riscontro. Inoltre la garanzia del venditore si limita alla riparazione o sostituzione, a propria esclusiva discrezione, da parte del venditore dei componenti, costatati dal proprio rappresentante autorizzato, presentare difetti di fabbricazione o dei materiali al momento della consegna. Garanzie di processi e prestazioni, supposto che ve ne siano, devono essere espressamente enunciate e identificate come tali nel contratto (ad es. dati tecnici contenuti nei documenti contrattuali non costituiranno una garanzia, a meno che il termine garanzia sia anche espressamente utilizzato in connessione a tali dati); tali garanzie, supposto che ve ne siano, e qualsiasi relativa prova di accettazione sono soggette ai termini e alle condizioni dell'**Allegato A** qui accluso.

L'acquirente risponde per tutta la manodopera, l'attrezzatura e le spese intervenute o incorse nella rimozione, nel trasporto, nell'installazione e nella messa in servizio di componenti riparati o sostituiti. Le garanzie del venditore non coprono - e l'acquirente se ne assume la piena responsabilità - tutte le perdite e i danni derivanti da o relativi a: componenti usurati e rotti; utilizzo di pezzi di ricambio non originali; uso di lubrificanti, mezzi di consumo o d'esercizio non idonei o fuori specifica; impiego di alimentazione non idonea, insufficiente o fuori specifica; difettosa o mancata esecuzione di attrezzatura a monte e a valle necessaria per il funzionamento dell'impianto; modifiche senza espresso consenso scritto del venditore; sostanze corrosive o abrasive; manutenzione o azionamento errati, incl. inosservanza dei manuali o delle istruzioni del venditore (in forma orale o scritta); informazioni, design, costruzioni, attrezzature, servizi, personale o quant'altro fornito dall'acquirente o da terzi che non siano un subappaltatore del venditore, incl. i nominati subappaltatori; incapacità dell'acquirente di provvedere ad una sufficiente protezione dell'impianto contro influenze esterne; o altre condizioni o circostanze non dovute a colpa del venditore. In caso di hardware o software difettoso, acquistato direttamente o direttamente dal venditore dai produttori originali, l'obbligo del venditore si limiterà al trasferimento all'acquirente di qualsiasi garanzia da lui ottenuta.

Con il presente documento il venditore esclude e non riconosce, nei limiti massimi consentiti dalla legge, tutte le condizioni, le garanzie e le convenzioni, esplicite (diverse da quelle espressamente fissate in questo contratto) o implicite, statutarie, consuetudinarie o altrimenti, che - se non fosse per tale esclusione - sussisterebbero o potrebbero sussistere a favore dell'acquirente, incl. senza esservi limitata qualsiasi garanzia in quanto a idoneità allo scopo o commerciabilità. Senza alcuna limitazione a quanto sopra, il venditore non sarà responsabile per alcuna perdita o danno che possa essere causato da qualsivoglia difetto, incl. pur non limitandovisi perdite o danni esclusi o limitati dal § 12.3.

11. Obbligo di riservatezza e proprietà intellettuale: Tutti i disegni, le specifiche, nonché altra documentazione ed informazioni di ogni genere (sia rivelati in forma orale, scritta o generati al computer o in altro modo) forniti o resi accessibili dal venditore o da uno qualsiasi dei suoi subappaltatori o venditori, direttamente o indirettamente, all'acquirente o a qualsivoglia persona da questi incaricata oppure operante su suo ordine, resteranno oggetto di proprietà esclusiva e riservata del venditore (o dei suoi subappaltatori o venditori) e saranno utilizzati dall'acquirente solo in riferimento al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione dell'impianto e non verranno impiegati dall'acquirente in relazione ad un qualsiasi altro progetto. Tale proprietà, nonché tali informazioni e dati riservati non dovranno mai essere resi noti a terzi senza previa autorizzazione scritta del venditore. L'acquirente non dovrà permettere alcuna decodificazione dell'attrezzatura del venditore senza previo consenso scritto da parte del venditore. Qualsiasi tale proprietà ed informazione riservata, di cui l'acquirente decida di dover mettere al corrente i propri dipendenti, sarà resa nota ai dipendenti nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle operazioni di funzionamento, manutenzione e riparazione dell'attrezzatura. La proprietà intellettuale di qualsiasi attrezzatura, documento o altra informazione fornita o resa accessibile all'acquirente secondo contratto rimarrà di esclusiva proprietà del venditore (o dei suoi subappaltatori e/o venditori), a condizione che l'acquirente abbia un diritto non esclusivo esente da royalty di utilizzare tale proprietà intellettuale al solo scopo del funzionamento dell'impianto finché l'acquirente paga tutti gli importi come dovuti secondo contratto.

12. Indennizzi e limitazioni:

12.1 Conclusione: Entrambe le parti possono porre termine al contratto notificandone per iscritto la disdetta all'altra parte, se: (a) l'altra parte viene meno al pagamento di obblighi monetari quando dovuti secondo questo contratto entro 30 giorni dalla notifica scritta di tale inadempienza, (b) l'altra parte non ottempera ad obblighi materiali come da contratto (che non siano obblighi di pagamento) e non ha intrapreso alcuna misura per provvedere all'inadempienza entro 30 giorni dalla notifica per iscritto della stessa o non persegue diligentemente l'obiettivo di provvedere in proposito, (c) l'altra parte fa fallimento, diviene insolvente o altrimenti incapace di pagare le proprie fatture quando dovuto.

12.2 Indennizzi esclusivi: Diritti, indennizzi e obblighi dell'acquirente come specificati nel contratto (sia in luogo di rimborsi spese, risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o altrimenti) saranno i suoi esclusivi diritti, indennizzi e obblighi, a prescindere dall'interpretazione giuridica o dalle circostanze (incl. violazione del contratto o degli obblighi di legge, negligenza o altro illecito, diritto di risarcimento, violazione della garanzia o altrimenti).

12.3 Danni indiretti e conseguenti: Eccetto solo (i) per quanto riguarda qualunque risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento previsto in questo contratto e (ii) il caso in cui l'esclusione della responsabilità del venditore sia proibita dalla legislazione applicabile (nelle quali circostanze l'obbligo del venditore sarà limitato solamente all'ambito permesso dalla legislazione applicabile), il venditore non risponderà per qualsiasi perdita di proventi o utili; perdita di opportunità, produzione o contratti; perdita d'utilizzo; perdita o danneggiamento di materie prime o prodotti; inattività dell'impianto o ritardi; penali; spese di ritiro; qualunque danno pagabile dall'acquirente; o altrimenti per perdite o danni finanziari o economici, conseguenti, particolari, punitivi, risarcimenti esemplari, danni diretti o incidentali, comunque sia stati causati.

12.4 Obblighi complessivi: Eccetto solo il caso in cui l'esclusione o la limitazione della responsabilità del venditore sia proibita dalla legge (nelle quali circostanze l'obbligo del venditore sarà limitato solamente all'ambito permesso dalla legislazione applicabile), gli obblighi complessivi del venditore nei confronti dell'acquirente secondo o in relazione al contratto non supereranno in alcun caso il 50% del prezzo contrattuale ricevuto dal venditore, indipendentemente dal fatto che insorgano per contratto, legge, atto illecito (incl. negligenza), diritto di rimborso, violazione della garanzia, riduzione di prezzo, risarcimento o altrimenti. Questa limitazione non trova applicazione nella misura in cui il venditore riceva proventi dall'/dalle assicurazioni/i che si richiede venga/no da lui tenuta/e secondo il § 13 in riferimento a lesioni fisiche. Spese di risarcimenti o altri costi d'indennizzo insorti per il venditore verranno detratti dalla limitazione degli obblighi complessivi di cui sopra.

12.5 Termine di rivendicazione dei danni / Riduzione dei danni: Tutte le rivendicazioni di danni da parte dell'acquirente devono essere effettuate immediatamente e non oltre 10 giorni dalla fine del termine di garanzia stabilito nel § 10, dopo di che si riterrà si sia rinunciato a qualsiasi rivendicazione. Acquirente e venditore sono tenuti all'obbligo di una ragionevole diligenza al fine di minimizzare i danni, sia che questi trovino fondamento in inadempienza, diritti d'indennizzo o altra interpretazione giuridica.

13. Assicurazione: Il venditore terrà un'assicurazione contro gli infortuni, richiesta dalla legislazione del Paese dove si trova il luogo d'installazione dell'impianto e un'assicurazione di copertura dei rischi da responsabilità civile e generale, incl. la responsabilità per danno da prodotto, con un massimale unico di tre milioni di Euro per cad. accadimento e di cinque milioni di Euro cumulativamente per quanto riguarda la responsabilità legale del venditore nei confronti di terzi per lesioni fisiche e danni a proprietà materiale (diversa dall'impianto). L'acquirente stipulerà e terrà, per tutti i rispettivi periodi, un'assicurazione contro tutti i rischi a copertura dell'impianto e del progetto dell'acquirente nel suo pieno valore, dalla consegna dell'impianto sino alla scadenza del termine di garanzia del venditore. L'acquirente si assumerà il rischio di franchigie assicurative, che saranno di ragionevole importo.

14. Direttive / Permessi: L'impianto così come fornito dal venditore corrisponde alle direttive, leggi, norme e regolamentazioni e ai codici e agli standard normativi, premesso che ve ne siano, che sono espressamente indicati nel preventivo del venditore e in vigore alla data dello stesso. Se successivamente a detta data leggi, norme, regolamentazioni oppure codici o standard normativi indicati vengono cambiati o decretati, o se vi sono nuove o diverse interpretazione in proposito, che richiedano una modifica dell'impianto o che altrimenti pregiudichino obblighi e compenso del venditore secondo questo contratto, dovrà essere effettuato un equitativo adeguamento del prezzo contrattuale, della pianificazione di consegna, dei termini di pagamento e altre disposizioni del contratto (che dovrà essere concordato per iscritto prima che il venditore abbia qualsiasi obbligo di realizzare la modifica). Il venditore non avrà alcuna responsabilità riguardo alla conformità con qualsivoglia requisito richiesto in riferimento ad emissioni, scarichi o altri standard ambientali, eccetto il caso in cui il venditore offra in proposito un'esplicita e specifica garanzia al § 10 di cui sopra. L'acquirente sarà responsabile per licenze, permessi e approvazioni relativi al possesso, all'installazione, alla prova, alla messa in servizio, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto, nonché per qualsiasi certificazione delle strutture contenenti l'impianto. Gli obblighi del venditore come da contratto sottostanno alla condizione che siano stati ottenuti tutti i permessi d'esportazione e d'importazione necessari.

15. Requisiti di sicurezza: L'acquirente impiegherà e addestrerà i propri dipendenti all'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza, di postazioni di sorveglianza, di appropriate e sicure procedure di funzionamento e manutenzione, nonché richiederà loro di farne uso, secondo quanto prescritto da direttive, leggi, norme, regolamentazioni, codici e standard normativi, nonché come specificato nei manuali di funzionamento e manutenzione e nei fogli d'istruzione forniti dal venditore. L'acquirente non dovrà rimuovere o modificare alcun dispositivo di sicurezza, né alcuna postazione di sorveglianza o segnalazione di pericolo. Se l'acquirente viene meno alla stretta osservanza di uno degli obblighi evidenziati nelle due frasi precedenti in riferimento a qualsiasi parte all'impianto del venditore, l'acquirente risarcirà, proteggerà e preserverà il venditore indenne da eventuali perdite, infortuni o danni insorti per il venditore quale risultato di infortuni, danni o perdite, direttamente o indirettamente correlate al funzionamento dell'impianto in seguito a tale inosservanza.

16. Incarichi di modifica / Istruzioni: L'acquirente o il venditore possono proporre modifiche alle opere del venditore. Per qualsivoglia incarico di modifica proposto, il venditore informerà l'acquirente su come il proposto incarico di modifica possa essere eseguito e quali modifiche del contratto (incl. prezzo contrattuale, pianificazioni, ecc.) siano necessarie. Se l'acquirente desidererà procedere con l'incarico di modifica proposto, le parti concorderanno in un documento, debitamente sottoscritto da entrambe, le necessarie revisioni di questo contratto. Il venditore non avrà alcun obbligo di adempiere ad alcun incarico di modifica proposto, sino che un ordine di modifica scritto non sarà stato sottoscritto dalle parti; in ogni caso, se l'acquirente richiede che il venditore proceda alla modifica proposta e questi lo fa, il venditore avrà diritto al rimborso delle proprie spese supplementari e ad un prolungamento del termine per qualsiasi ritardo da ciò risultante. A meno che non sia stato concordato altrimenti, tutte le spese del personale del venditore nella predisposizione e nell'esecuzione di un incarico di modifica sono soggette al rimborso secondo le scadenze comunemente adottate del venditore. Tutte le istruzioni dell'acquirente dovranno essere per iscritto.

17. Diritto applicabile e foro competente: Il contratto è regolato e strutturato secondo la legislazione svizzera indipendentemente dalla sue disposizioni in materia di conflitto di leggi. Si esclude l'applicazione della Convenzione sulla Vendita Internazionale di Merci delle Nazioni Unite. Tutte le controversie derivanti da o correlate a clausole del presente contratto verranno risolutivamente definite secondo il Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più e arbitri incaricati in conformità al detto regolamento. La sede di tale arbitrato sarà Zurigo. Tutta la documentazione e le discussioni orali dei procedimenti saranno in lingua inglese.

18. Varie: Se qualsivoglia clausola del contratto è stabilita essere invalida o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità o l'efficacia giuridica delle rimanenti clausole e le parti dovranno accordarsi su clausole sostitutive che abbiano lo scopo di conseguire quanto più possibile la stessa finalità economica. Gli allegati sono solo per comodità. Il contratto

espone i completi e unici accordi fra venditore e acquirente riguardo all'oggetto degli stessi; dati o altre informazioni del venditore contenuti in supporti informativi sul prodotto, listini prezzi o altri documenti non resi espressamente parte del contratto sono vincolanti, solo se ciò è esplicitamente precisato nel contratto. Il contratto non può essere ceduto da nessuna delle due le parti senza previo consenso scritto dell'altra parte.

ALLEGATO A

Laddove garanzie di processi e prestazioni siano fornite dal venditore come da clausola 10, si fa riferimento a quanto segue

1. Prova di accettazione: Al fine di stabilire, se le garanzie siano state soddisfatte, l'acquirente eseguirà con suo personale addestrato e qualificato la/e relative/e prova di accettazione. La prova dovrà essere effettuata quanto prima dopo il completamento meccanico, tuttavia non più tardi di trenta (30) giorni dopo la prima introduzione di alimentazione nell'impianto, a meno che non sia reciprocamente concordato altrimenti. Se indicato nel contratto, il venditore provvederà alla supervisione tecnica o ad altri relativi servizi in riferimento a tali prove.

2. Metodi di prova / Periodo di prova: A meno che siano indicati nel contratto dettagliati metodi di prova, tali metodi verranno proposti dal venditore e poi concordati per iscritto dalle parti almeno 60 giorni prima dell'inizio delle prove di accettazione. La prova di accettazione sarà effettuata secondo DIN 8777. Questi metodi corrisponderanno alle procedure tecniche standard generalmente riconosciute e comprenderanno, per l'ambito applicabile, metodi di misurazione dei flussi di processo con dispositivi di misurazione tarati, metodi per la taratura di tali dispositivi di misurazione, metodi per la campionatura e l'analisi di flussi di processo e per la valutazione dei risultati delle misurazioni e delle analisi. Le prove verranno condotte per il periodo di tempo specificato nel contratto. Se non è concordato alcun periodo di tempo, il periodo applicabile sarà di 12 ore. A meno che non sia stabilito altrimenti, i valori garantiti saranno soggetti ad una tolleranza del $\pm 5\%$.

3. Accettazione dell'impianto: Saranno pienamente adempite le garanzie e tutte le disposizioni d'accettazione stipulate, nonché si considereranno superate dall'impianto le rispettive prove e, pertanto, l'impianto si riterrà definitivamente accettato, se sarà soddisfatta una o più delle condizioni che seguono:

- (i) l'impianto ha mostrato un funzionamento nella media in conformità alle condizioni d'accettazione;
- (ii) l'impianto è posto in uso dall'acquirente prima dell'adempimento di tutte le condizioni di accettazione;
- (iii) l'impianto non ha superato le prove entro quattro (4) mesi dal completamento dell'installazione dello stesso, entro 6 mesi dalla consegna in loco o 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto, a seconda della condizione che si verifichi per prima; o
- (iv) il venditore ha pagato il risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento che può essere dovuto.

Laddove stipulato o ammesso nel contratto o ragionevolmente richiesto dal venditore, l'impianto può essere accettato per sezioni parziali, in questo caso le disposizioni di questa clausola saranno da applicare a ciascuna di tali sezioni parziali.

4. Certificato di accettazione: L'acquirente rilascerà immediatamente un certificato d'accettazione quando l'impianto (o una sezione parziale dello stesso, se applicabile) è ritenuto accettato conformemente al § 3 di questo allegato A, indicandovi la data in cui tale accettazione è stata ottenuta.

L'acquirente non può rifiutarsi di rilasciare un certificato di accettazione in base all'esistenza di difetti, che non pregiudicano o influenzano materialmente il funzionamento dell'impianto per lo scopo per cui è stato concepito; tali difetti saranno da aggiungere al certificato di accettazione per essere riparati/eliminati prima possibile dal venditore, per quanto praticabile.

Il venditore può far richiesta per iscritto al project manager dell'acquirente di un certificato di accettazione dell'impianto, quando questo abbia superato le prove di accettazione o gli obblighi del venditore in riferimento a ciò siano stati adempiuti. Se l'acquirente omette di sottoscrivere il certificato entro 14 giorni, il certificato si riterrà ciononostante come rilasciato dall'acquirente con validità dalla data di accettazione come da § 3 di questo Allegato A e senza eccezioni o riserve.

5. Effetto dell'accettazione Se il venditore riceve o ha diritto ad un certificato di accettazione per l'impianto o per una sezione parziale dello stesso, ne consegue quanto segue:

- (a) le opere (o sezione) sono ritenute complete e correttamente eseguite sotto ogni aspetto, salvo quelle riserve che sono state aggiunte al certificato e ad eccezione di qualsiasi ulteriore esplicito compito che debba essere eseguito dal venditore per contratto dopo tale data.
- (b) l'esecuzione di qualsiasi obbligo come da contratto, dipendente dall'emissione di un certificato, incl. pagamento, diverrà dovuto.

(c) l'acquirente può porre in uso l'impianto con diritto di godimento.

6. Mancato superamento delle prove di accettazione: Se durante la prova di accettazione l'impianto viene meno alla prestazione garantita, il venditore dovrà indagare quanto prima sulle ragioni di tale insuccesso e informare l'acquirente dei risultati della sua ricerca. L'acquirente dovrà, a proprie spese, offrire piena collaborazione al venditore in tale ricerca e fornire al venditore tutta la documentazione da questi richiesta per determinare la causa dell'insuccesso.

Se viene stabilito che l'impianto non è riuscito a superare una prova per ragioni attribuibili esclusivamente a colpa del venditore, questi dovrà, senza indugio e a proprie spese, adottare tutti gli interventi sensati volti a porre rimedio alla causa del non superamento della prova e, a meno che la mancanza non sia stata insignificante, la rispettiva prova dovrà essere ripetuta.

Se nonostante tali sforzi, l'impianto continuasse a non superare una o più ripetizioni della rispettiva prova di accettazione per ragioni esclusivamente attribuibili al venditore, questi può, dopo essersi consultato con l'acquirente e dopo almeno tre tentativi di riparare all'insuccesso, scegliere o di eseguire ulteriori interventi atti a rimediare all'insuccesso o pagare, come risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento (non come una penale), il/i relativo/i importo/i specificato/i nel contratto a completa e definitiva soddisfazione di tutte le perdite e tutti i danni sofferti dall'acquirente in conseguenza o in relazione a tale insuccesso, a patto che qualsiasi costo o spesa ragionevolmente insorti per il venditore nel tentativo di riparare i difetti venga dedotto dall'importo di tale risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento. Se non è specificato un risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento, le parti si accorderanno sul prezzo contrattuale. Il risarcimento convenuto di danni derivanti da inadempimento (o secondo il caso, la riduzione di prezzo convenuta) costituirà l'unico indennizzo dell'acquirente per qualsiasi insuccesso dell'impianto nel funzionare come garantito e questo non dovrà in ogni caso superare cumulativamente il 5% del prezzo contrattuale.

Se viene stabilito che l'impianto non è riuscito a superare una prova di accettazione per ragioni non attribuibili esclusivamente a colpa del venditore, si considererà che l'impianto abbia funzionato come garantito in riferimento a tale prova e l'acquirente rimborserà al venditore le spese per lui insorte in relazione all'individuazione delle ragioni dell'insuccesso e agli interventi per porvi rimedio.

7. Ritardi nell'accettazione: Se le prove di accettazione sono ritardate o prolungate per ragioni non attribuibili al venditore, questi avrà diritto al pagamento delle spese per lui risultanti, incl. senza esservi limitati tempo d'attesa, nonché spese generali, di assicurazione e di finanziamento.